

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 383.
Attuazione programma sperimentale di edilizia residenziale per alloggi in affitto a favore degli anziani di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 3, comma 1 Pag. 34
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 384.
Deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2004, n. 914. Comune di Poggio Nativo (RI). Variante generale al P.R.G. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2000. Rettifica Pag. 37
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 385.
Comune di Monteleone Sabino (RI). Piano particolareggiato in variante al vigente P.R.G. della zona F - turistica in località Colle Frisci. Deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 7 luglio 2003. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 4. Pag. 38
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 386.
Comune di Valmontone (RM). Variante al piano regolatore generale per la localizzazione delle aree per le attività artigianali. Deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 27 aprile 2001. Restituzione Pag. 46
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 389.
Campagna di sensibilizzazione ed informazione sul Servizio civile nazionale volontario. Approvazione avviso pubblico per l'organizzazione della campagna Pag. 51
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 390.
Ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004 destinate alla costruzione ed alla gestione di asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro. Modifica alla DGR n. 1134/2004. Pag. 57
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 403.
Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000; D.G.R. 27 dicembre 2000, n. 2616 e successive modifiche ed integrazioni. Precisioni sulla rendicontazione degli interventi già realizzati in attuazione della 1° e 2° annualità (campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002) del «Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio» adottato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 65
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 404.
Legge regionale 1° marzo 2000, n. 15. «Programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Annualità 2005» Pag. 68
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 410.
Legge regionale n. 14/91, artt. 12, 13 e 14. Individuazione dei settori merceologici da ammettere a contributo in applicazione dei criteri per la concessione di contributi agli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche per l'anno 2005 Pag. 76
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 423.
Presca d'atto dell'accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle attività chirurgiche effettuabili in regime di ricovero diurno (DAY-SURGERY) Pag. 78
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 marzo 2005, n. 432.
Aggiornamento fabbisogno posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali del Lazio Pag. 91
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° aprile 2005, n. 444.
Sistema formativo pubblico provincia Latina, triennio 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Pag. 97
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° aprile 2005, n. 448.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. U.P.B. R31 Pag. 99
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° aprile 2005, n. 461.
Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004. Modifiche alla DGR n. 1134/2004 Pag. 100
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° aprile 2005, n. 475.
Trasferimento del Centro Trapianti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Costituzione gruppo di studio e di lavoro con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Pag. 107

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 marzo 2005, n. 558.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Fuggi» sita in territorio del Comune di Fuggi (FR). Autorizzazione alla captazione di nuova falda mineralizzata. Pag. 111

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 MAR. 2005

25 MAR. 2005

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. - 385 -

OGGETTO:

Comune di Monteleone Sabino (Ri). Piano Particolareggiato, in variante al vigente P.R.G della Zona F - Turistica In localita' Colle Erci. D.C.C. n.8 del 07/07/2003. L.R. 2 luglio 1987, n.36, art.4.





385 25 MAR. 2005

9

OGGETTO: Comune di **Monteleone Sabino** (Ri).
Piano Particolareggiato, in variante al vigente P.R.G della Zona F – Turistica
In località Colle Erci.
D.C.C. n.8 del 07/07/2003.
L.R. 2 luglio 1987, n.36, art.4.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa



VISTA la legge urbanistica 17 /08/42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPR 15/01/1972, n. 8;
VISTA la Legge 05/09/72, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 12/06/75, n. 72;
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 1987, n. 36;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;


PREMESSO che il Comune di Monteleone Sabino (Ri) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n.1020 del 21 febbraio 1983;

VISTA la deliberazione consiliare n. 08 del 07/07/2003, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Monteleone Sabino (Ri) ha adottato il Piano Particolareggiato, in variante al vigente P.R.G., della Zona F - Turistica, in località Colle Erci;

VISTA la deliberazione consiliare n.18 del 13.10.03 con la quale il Comune medesimo, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, prende atto della mancata presentazione di osservazioni avverso il Piano Particolareggiato di che trattasi;

VISTA la nota n.1789 del 27.05.04, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Rieti – Dipartimento di Prevenzione - ha espresso parere igienico sanitario favorevole in merito al Piano Particolareggiato in questione – ai sensi dell'art. 230 del T.U.LL.SS. alle seguenti condizioni:

- Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà essere presentata nuova richiesta di parere, contenente documentazione che specifichi le modalità tecniche progettuali e di intervento, così come riportato nella relazione tecnica allegata al piano particolareggiato;
- Dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.Lgs. n. 159/99 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R.le n. 41/82, nonché dal D.Lgs n. 22/97;
- Dovranno essere vietate l'immissioni dei reflui provenienti da fognature o da manufatti simili nei corsi d'acqua, fossi, torrenti e fiumi;
- Si dovrà tener conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 23.04.1992 in merito alle distanze dei fabbricati dai conduttori della linea elettrica;
- Ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale ogni forma di trasformazione del suolo, anche se consentita dalle norme del presente piano, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico non è ammessa senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente (Amministrazione Provinciale). Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico l'attività edilizia e di trasformazione del suolo è subordinata a quanto stabilito con R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e successive integrazioni e modificazioni;
- Per le opere e gli edifici privati, residenziali o con altre destinazioni, oltre che per l'edilizia residenziale pubblica, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti:
Legge n. 13/89 (normativa per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche),
D.M. LL.PP. n. 236/89 (normativa tecnica per garantire l'accessibilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica) e Circolare n. 8773 del 10.12.1999 della Regione Lazio-Opere e Reti di Servizi e Mobilità, in applicazione del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996;



385 25 MAR. 2005 9


In ogni caso si dovrà rispettare quanto descritto nelle norme tecniche di attuazione, in particolare:

- a) i piani sottotetto non rispondenti alle caratteristiche dei requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, ai sensi del d.m. 5.07.1957 e s.m.i., potranno essere utilizzati esclusivamente come locali accessori nei quali non dovrà essere prevista la presenza continuativa di persone;
 - b) i piani seminterrati non rispondenti alle caratteristiche dei requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, ai sensi del d.m. 5.07.1957 e s.m.i., potranno essere utilizzati esclusivamente come locali accessori nei quali non dovrà essere prevista la presenza continuativa di persone;
- Si dovrà ottemperare a quanto contenuto nella dichiarazione rimessa da codesta Amministrazione, con nota n. prot. 658 del 19 aprile 2004, attinente le modalità di rilascio delle Concessioni Edilizie ("rilasciate solo a condizione che lo smaltimento delle acque nere avverrà mediante la realizzazione di pozzo a tenuta stagna"), in considerazione che il depuratore esistente non è in grado di ricevere e trattare l'eventuale carico aggiuntivo di reflui proveniente dal nuovo insediamento residenziale;
 - Nel caso in cui l'area oggetto d'intervento sia sottoposta a vincolo idrogeologico, per i corsi d'acqua non compresi nell'elenco delle acque pubbliche, la distanza minima da osservarsi nell'edificazione, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dalla mezzeria del corso d'acqua è di 50 mt. I progetti relativi dovranno prevedere idonee sistemazioni paesaggistiche ed ogni altro accorgimento per prevenire effetti nocivo-meccanici e chimico-batterologici e devono essere sottoposti all'approvazione degli Enti istituzionalmente alla tutela del regime idrico del Settore Tutela Ambientale della Regione Lazio e dell'Ispettorato Dipartimento Agricoltura e Foreste;
 - Rispetto stradale
Salvo i maggiori vincoli o le indicazioni grafiche all'interno dei nuclei abitati, lungo le strade statali e provinciali non possono sorgere costruzioni sulle fasce laterali alle strade stesse, per una profondità pari alla misura stabilita per ciascun tipo di strada dal D.Lgs. n. 1404/68, D.Lgs. n. 285/92 e DPR n. 147/93 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi in cui viene prescritta l'osservanza di tali disposizioni;

VISTA la nota n. 40087/D3/06 del 07.04.2004 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica di che trattasi a condizione che:

1. sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. del Piano Particolareggiato di cui trattasi, il seguente articolo:

Aree di demanio e private gravate da usi civici




"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":

- a) "Le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del comune o di proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";
- b) "Le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";
- c) "Le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";
- d) "Le terre pervenute agli enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27";
- e) "Le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";
- f) "Le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27";

"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927";

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n. 1766 del 16.06.1927".

"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse



385 25 MAR. 2005 6

potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge Regionale n. 1 del 03.01.1986";

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L. R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni";


"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della L.R. n. 1 del 3/1/1986";

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel PRG, che dovessero interessare dei fondi sui quali sono stati attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel PTP di competenza".

2. vengano espletate le procedure previste per la liquidazione degli usi civici da parte dei soggetti privati prima del rilascio delle eventuali concessioni edilizie in conformità delle disposizioni di cui alla Legge 16.06.1927, n. 1766 ovvero dell'art. 4 della legge Legge regionale 03.01.1986, n. 1, sui terreni privati gravati da usi civici censiti al N.C.T. del Comune di Monteleone Sabino al Fg. 8 partt. 163 - 166 - 180 - 181 - 122 - 139 - 15 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 165 - 89 - 177 - 105 e 106, fg. 13 partt. 123 - 235 - 237 - 86 e 127.

3. vengano declassate a ZONA AGRICOLA "E" le aree gravate da uso civico interessate dalle previsioni di carattere edificatorio del Piano Particolareggiato di cui trattasi, qualora il Settore Tecnico della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, non ritenga le compromissioni delle aree di uso civico necessarie ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune.

VISTA la nota n. 11200 fasc. 2318 del 19/11/1999, con la quale L'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole al Piano Particolareggiato di attuazione della Zona Turistica F Colle Erci in comune di Monteleone Sabino a condizione che:



1. Siano eseguite in relazione ai singoli interventi, indagini geognostiche dirette sui reali siti di imposta finalizzate alla esatta ricostruzione della stratigrafia e stratimetria dei terreni, alla definizione delle caratteristiche geomeccaniche degli stessi;
2. Le fondazioni dei fabbricati dovranno essere incastrate su un unico litotipo e raggiungere necessariamente i livelli non alterati evitando i contatti tra terreni diversi ed aventi risposta sismica diversa ed i materiali a scadenti caratteristiche meccaniche e/o suscettibili di assestamenti se sottoposti ad azioni sismiche;
3. I fabbricati siano posizionati a distanza di sicurezza dalle linee preferenziali di scorrimento delle acque, anche da quelle percorse solo in occasione di precipitazioni e dalle linee tettoniche riconosciute sul terreno ed indicate nella relazione geologica allegata al progetto;
4. Dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori ed evitando ogni intervento di tombamento e/o riduzione dell'alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
5. Gli sbancamenti e i movimenti di terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di alto spessore prevedendo altresì l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia a sbancamento che a ricarica e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
6. Al fine di garantire la stabilità del suolo e la conservazione della copertura boschiva è necessario rispettare l'integrità del bosco ed è quindi vietata l'estirpazione di essenze arboree di specie di interesse forestale, mentre se durante l'esecuzione dei lavori sarà necessario estirpare altre alberature, è altrettanto necessario il reimpianto di un numero di individui non inferiore a quelli estirpati;
7. Tutte le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo ed opportunamente collegate con i sistemi idraulici presenti nel territorio al fine di evitare ogni fenomeno di erosione e/o alluvionamento.

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di costruzione in zone sismiche.

VISTA la successiva nota n. D2/2A/08/29224 del 18.02.2004 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/08 - Difesa del suolo, ha espresso parere favorevole alla variante al P.R.G. nonché Piano Particolareggiato della zona Turistica F con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico e

385 25 MAR. 2005 9

vegetazionale da inserire nell'apposita delibera comunale di adozione e/o di approvazione delle norme tecniche di attuazione:

1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica a corredo dell'istanza che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;
2. Siano mantenute le prescrizioni inserite nella legenda della Carta di Idoneità Territoriale a corredo della Relazione Geomorfologia.
3. Siano mantenute valide le prescrizioni (eccetto la n. 2) del precedente parere n. 11200 del 19.11.99 espresso da questa struttura;
4. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico.
5. Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto.
6. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di dissesto indotto, d'erosione accelerata/lineare e fenomeni di impaludamento nelle porzioni topograficamente depresse;
7. Dovranno essere salvaguardate tutte le formazioni boscate eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento;
8. Siano utilizzate specie compatibili dal punto di vista fitoclimatico e edifico per eventuali sistemazioni a verde; nelle aree destinate a verde pubblico siano privilegiati i gli aspetti naturali della vegetazione, creando piccoli boschi e cenosi arbustive ed aree aperte in continuità ecologica e paesaggistica;
9. Si consiglia l'utilizzo del materiale di risulta dello scotico per ricoprire piste ed aree di cantiere con terreno vegetale al fine di accelerare il recupero ambientale;
10. Il materiale di risulta non utilizzato per la sistemazione dei lotti dovrà essere messo a dimora in discarica autorizzata. Si dovranno evitare gli accumuli di terreno lungo i versanti che sono facilmente erodibili e mobilizzabili per eventi esterni (*agenti meteorici, eventi sismici etc.*).
11. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica.

CONSIDERATO che gli atti relativi al Piano in questione, presentati al Dipartimento Territorio, sono stati sottoposti – ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/87 - all'esame dell'Area 2B.4 – della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

VISTA la relazione n. 101730 dell'11.01.2005, allegata alla presente delibera quale parte integrante (allegato A), con la quale la predetta Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso il parere che il Piano Particolareggiato, in variante al P.R.G. vigente, della zona F – Turistica, in località Colli Erci, sia meritevole di approvazione per i motivi nella relazione stessa riportati;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (All to A) di cui costituisce parte integrante;

Esperita la Procedura di Concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Particolareggiato, in variante al vigente P.R.G., della zona F - Turistica in località Colli Erci, adottato dal Comune di Monteleone Sabino (Ri) con delibera Consiliare n. 8 del 7.07.2003, secondo le motivazioni contenute nella relazione dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n.101730 dell'11.01.2005, che costituisce parte integrante della presente delibera quale allegato A ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;





385 25 MAR. 2005

9

2.. Il Piano è vistato dal Dirigente dell' Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A) e nei seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Estratto di P.R.G.;
- Tav. 2 - Corografia;
- Tav. 3 - Estratto P.T.P;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 - Piano Quotato;
- Tav. 6 - Planovolumetrico – Allineamenti e Profili;
- Tav. 7 - Quantificazione;
- Tav. 8 - Piano Particellare;
- Tav. 9 - Urbanizzazione;
- Tav.10 – Relazione Tecnica;
- Tav.11 – Norme tecniche di attuazione;
- Tav.12 – Relazione Vegetazionale.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Monteleone Sabino
variante art.4-1.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA 4 Urbanistica e Beni Ambientali nord
(Province di Viterbo e Rieti):

Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord

IL DIRIGENTE

(Arch. Vittorio Censoni)

ALLEG. alla DELIB. N. 385

DEL 15 MAR 2005

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di Monteleone Sabino (RI)

Piano Particolareggiato Zona F in Variante al P.R.G., loc. Colle Erci

Del. C.C. n. 08 del 07/07/2003.

L.R. 2 Luglio 1987, n. 36, art.4.


Vista la nota n. 2351 del 22/06/2004, assunta al nostro protocollo n. 101730 del 23/06/2004, con la quale il Comune di Monteleone Sabino (RI) ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi al Piano Particolareggiato indicato in oggetto.

PREMESSO

Il Comune di Monteleone Sabino, dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1020 del 21 febbraio 1983 (B.U.R.L. n. 16 del 10-06-1983), ha adottato il Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in Zona F- turistica, in località Colle Erci, con D.C.C. n. 08 del 07/07/2003, avverso il quale non sono state presentate osservazioni come si evince dalla Deliberazione Consiliare n. 18 del 13/10/2003 di presa d'atto pubblicazione e mancanza di osservazioni.

La documentazione relativa alla variante di che trattasi risulta costituita dai seguenti atti ed elaborati tecnici:

- Del. C.C. n. 8 del 07/07/2003 di adozione del P.P. in variante;
- Del. C.C. n. 18 del 13/10/2003 di presa d'atto pubblicazione e mancanza osservazioni;
- Manifesto di pubblicazione e deposito;
- Certificato di pubblicazione in luoghi pubblici e di pubblica frequenza;
- Certificato di pubblicazione e deposito all'Albo Pretorio e attestazione di mancanza osservazioni;
- parere igienico sanitario favorevole, rilasciato dalla - ASL di Rieti con nota prot. 1789 del 27/05/04;
- Parere favorevole Usi Civici di cui alla legge regionale 1/86 rilasciato dal Dipartimento Economico - Direzione Regionale Agricoltura, a condizione che sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. del P.P. di che trattasi l'articolo menzionato nel parere stesso;
- Parere favorevole art. 13 L.64/74 rilasciato dal Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- Studio di Inserimento Paesistico;
- Dichiarazione del Sindaco sullo stralcio del centro commerciale e centro sociale previsti dal P.R.G., su aree di sedime, oggi in buona parte ricoperta da bosco che avrebbe permesso la costruzione di volumetrie eccessive, non più accettabili per il carattere paesistico dei luoghi.





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Elaborati grafici:

- Tav. 1 – Estratto di P.R.G.;
- Tav. 2 – Corografia;
- Tav. 3 – Estratto dei P.T.P.;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 – Piano Quotato;
- Tav. 6 – Planovolumetrico;
- Tav. 7 – Quantificazione;
- Tav. 8 – Piano Particellare – visure catastali;
- Tav. 9 – Opere di Urbanizzazione (infrastrutture);
- 10 - Relazione Tecnica;
- 11 - Norme tecniche di attuazione;
- 12 - Relazione Vegetazionale.

I dati generali relativi al Piano possono così riassumersi:

Superficie territoriale	2.330.000 mq.
Superficie fondiaria	94.578 mq.
Superficie parcheggi	1.898 mq.
Superficie Verde	18.224 mq.
Superficie a strade	13.102 mq.
Superficie Totale	127.802 mq.

Standard di piano 20.142 mq. > 4.680 mq minimi per la zona F (D.M. 1444/68)
La rimanente superficie di Piano è ricoperta da boschi.

Dalla documentazione trasmessa si evince che il P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1.020 del 21/02/1983, ha previsto un ampio comprensorio in loc. "Colle Erci", destinato a Zona F - Turistica, che è risultato interessata in gran parte dalla accertata presenza di un'ampia superficie boscata e quindi vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/04.

In particolare, nella zona turistica F – Colle Erci – l'insediamento proposto dal Comune di Monteleone Sabino prevedeva una cubatura iniziale, tra residenziale ed alberghi pari a mc.99.600, che il Comitato Tecnico ha in buona parte stralciato, riducendola a mc.40.000 con l'eliminazione delle previste attrezzature alberghiere.

In dipendenza di quanto sopra rilevato, il Consiglio Comunale, ha, quindi, adottato con Delibera n. 8 del 07/07/2003, il Piano Particolareggiato di che trattasi in variante al P.R.G..

Il Comune, nel progetto di Piano non ha riproposto il centro commerciale ed il centro sociale, come indicato nel PRG approvato con delibera di Giunta regionale n°1020 del 21-02-1983.

Inoltre, i due complessi unitari ed i lotti, la cui area di sedime è ricoperta da bosco, vengono stralciati dalla posizione iniziale e riaccorpati, cercando di riposizionarli nelle parti orograficamente più idonee, meno acive, lontano da naturali compluvi ed in prossimità delle strade esistenti, contenendo al minimo la realizzazione di nuovi tracciati.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

CONSIDERATO

Il Piano Particolareggiato, in variante al PRG vigente, in quanto proposto con l'esclusione, come in premessa riportato, di alcune aree e l'introduzione di lievi modifiche relativamente al riposizionamento dei complessi unitari e di alcuni lotti, consentirà di procedere alla concreta attuazione della zona Turistica.


in ragione di quanto precedentemente esposto, si esprime il

PARERE

che il Piano Particolareggiato della zona Turistica – F – in loc. "Colle Erci" del Comune di Monteleone Sabino (RI) adottato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 07/07/2003 in variante al PRG vigente, sia ammissibile e meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della L.R- 36/87.

Il Dirigente dell'Area
F.to(Arch. Vittorio Censoni)

Il Direttore Regionale
F.to(Arch. Antonino Bianco)



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
arch. Michele Angelo Carboni